



Giunta regionale della Puglia

DISEGNO DI LEGGE

“Sistema dell’ emergenza-urgenza della Regione Puglia. Istituzione dell’ AZIENDA Regionale dell’Emergenza Urgenza della Puglia”

Art. 1

Emergenza – urgenza sanitaria

1. La presente legge disciplina il sistema di emergenza-urgenza sanitaria, funzione propria della Regione, esercitata per il tramite del servizio sanitario regionale.
2. La presente legge ha ad oggetto l’organizzazione, il coordinamento e la gestione della fase di allarme e di risposta all’emergenza sanitaria.
3. Il sistema di emergenza – urgenza sanitaria della Regione Puglia ricomprende sia la fase di allarme e di risposta extraospedaliera, sia la fase di risposta ospedaliera.

Art. 2

Istituzione dell’Azienda Regionale per l’Emergenza – Urgenza della Puglia

1. E’ istituita l’Azienda Regionale Pugliese per l’Emergenza – Urgenza sanitaria, di seguito nominata *AREU PUGLIA*, con sede in Bari.

Art. 3

Natura giuridica

1. L’*AREU PUGLIA* è azienda dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. L’*AREU PUGLIA* è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore alle Politiche della Salute.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni relative alle Aziende sanitarie Locali.

Art. 4

Compiti

1. L’ *AREU PUGLIA* gestisce il sistema di emergenza e urgenza sanitaria della Regione Puglia, nel rispetto della programmazione e delle direttive della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale.
2. L’*AREU PUGLIA* svolge le proprie funzioni in conformità agli obiettivi, ai principi e ai criteri contenuti nella disciplina nazionale, ed in particolare nel DPR 27.03.1992, nel D.M. 15.05.1992, nell’atto di intesa Stato – Regioni del 17.05.1996, nell’atto d’intesa Stato Regioni del 22.05.2003, nel D.M. 118/2008, nel D.M. 6 agosto 2012, nel D.M.



Giunta regionale della Puglia

70/2015, nel d.lgs.n.50/2016, nel D.lgs.n.117/2017, nonché di quanto previsto nel piano sanitario regionale (PSR) e degli altri atti regionali di indirizzo, coordinamento e direttiva, nell'ottica di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

3. L'AREU PUGLIA espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta ospedaliera ed extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, garantendo la massima integrazione tra le due fasi.
4. All'AREU PUGLIA afferiscono il sistema di risposta territoriale ed extraospedaliera 118 e le centrali operative di cui all'art. 6.
5. L'AREU PUGLIA provvede al raccordo con le altre Aziende Sanitarie Locali con riferimento alle attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale.
6. Nell'esercizio dei propri compiti L'AREU PUGLIA:
 - i. si raccorda con le aziende sanitarie e con le aziende ospedaliero-universitarie del S.S.R. e con tutti gli altri enti ed organismi pubblici e privati accreditati che operano nell'ambito del sistema di emergenza – urgenza sanitaria, al fine di assicurare l'attività assistenziale in emergenza, grazie alle informazioni in tempo reale circa la disponibilità della struttura più idonea al trattamento;
 - ii. cura la gestione ed il coordinamento dell'attività di elisoccorso e del personale dell'AREU PUGLIA operante sui mezzi addetti all'elisoccorso;
 - iii. cura la gestione ed il coordinamento dell'attività di soccorso in mare e del personale dell'AREU PUGLIA operante sui mezzi addetti al soccorso marino, anche mediante apposite convenzioni con altri soggetti pubblici;
 - iv. attiva procedure o partecipa alle procedure attivate su indicazione della Prefettura o di altri organi di Governo, per la utilizzazione dei mezzi di soccorso autorizzati al funzionamento, gestiti da enti ed organismi pubblici e privati, ivi compresa Croce Rossa Italiana, accreditati dalla normativa vigente;
 - v. opera in raccordo con la Protezione Civile regionale per le ipotesi in cui sia necessario l'intervento congiunto;
 - vi. opera in raccordo funzionale con le altre Regioni e nei casi di maxiemergenza, anche d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. L'AREU Puglia assicura al Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia i flussi informativi sulle attività di propria competenza con le modalità definite dalla struttura regionale e redige annualmente un dettagliato rapporto, da sottoporre alla Regione e alla commissione consiliare competente in materia di sanità, in cui sono indicati:
 - 1) i volumi degli interventi;
 - 2) l'identificazione e la valorizzazione di tutti i costi diretti;
 - 3) l'identificazione, per singolo paziente, dei luoghi d'intervento per presa in carico e destinazione;
 - 4) le ore di volo dedicate per ogni singolo intervento;
 - 5) gli interventi compiuti nell'ambito della attività di soccorso in mare.
8. L'AREU Puglia collabora con l'ARESS per assicurare il supporto tecnico-scientifico al Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione del sistema sanitario regionale di emergenza e urgenza anche con riferimento alle reti tempo-dipendenti, attraverso la definizione condivisa di specifici indicatori atti a valutare l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio e delle prestazioni erogate. Le modalità della collaborazione tra AREU Puglia e ARESS Puglia sono disciplinate da apposito protocollo di intesa. In particolare, L'AREU PUGLIA svolge attività di supporto tecnico – scientifico alla Regione in materia di programmazione e organizzazione del



Giunta regionale della Puglia

sistema sanitario extraospedaliero, coordinandosi con l'ARESS, ed, in particolare, relativamente a :

- i. Progettazione, promozione e sviluppo di attività organizzativo gestionali innovative per l'efficienza, l'efficacia il miglioramento qualitativo del servizio di emergenza - urgenza.
 - ii. Elaborazione dei dati in merito alla qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie nel settore dell'emergenza;
9. L'AREU PUGLIA collabora con l'ARESS, assicurando la trasmissione delle informazioni sulle attività di propria competenza, avvalendosi anche per la definizione di specifici indicatori atti a valutare la qualità del servizio e delle prestazioni erogate e la percezione della qualità stessa da parte degli utenti. Può avvalersi inoltre delle altre Agenzie operanti in ambito regionale, ciascuna nel suo ambito di competenza, secondo le disposizioni contenute nelle norme regionali, nonché, ricorrendo ad apposite convenzioni, di altri enti, istituzioni ed organismi operanti nell'ambito del sistema sanitario.

Art. 5

Sistema informativo dell'emergenza - urgenza

1. Nell'ambito del sistema integrato di sanità digitale della Regione Puglia di cui all'art. 1 della legge regionale n. 16/2011, il sistema informativo dell'assistenza in Emergenza-Urgenza supporta le attività ed i servizi territoriali del Sistema 118 ed il coordinamento con le strutture ospedaliere di accettazione d'urgenza al fine di favorire una sempre maggiore tempestività ed efficacia dell'intervento, oltre a garantire la continuità assistenziale delle cure a beneficio dell'assistito.
2. L'AREU PUGLIA ha la responsabilità di assicurare il funzionamento del suddetto sistema informativo e di soddisfare i debiti informativi verso il sistema informativo nazionale dell'emergenza-urgenza (EMUR) di cui al Decreto del Ministero della Salute del 17/12/2008 e s.m.i, in accordo con le linee guida in materia di sistemi informativi sanitari e di obblighi informativi definite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 ed avvalendosi delle infrastrutture regionali di rete e di radiocomunicazione.

Art. 6

Sistema di allarme sanitario

1. Il sistema di allarme sanitario si articola in una Centrale Operativa Regionale, con compiti di coordinamento e 5 centrali operative provinciali, che ne rappresentano l'articolazione territoriale.
2. Il protocollo operativo che disciplina le modalità di governo della gestione dell'allarme sanitario e di comunicazione tra centrale regionale e centrali provinciali, ivi compresa la definizione delle aree di confine tra le aree di competenza delle diverse centrali provinciali e le modalità di gestione delle chiamate provenienti da tali aree, dovrà essere predisposto dall'AREU PUGLIA, entro 90 giorni dall'insediamento degli organi istituzionali di cui all'art. 7.
3. Sarà cura dell'Azienda garantire, in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e delle valutazioni in sede di Conferenza Unificata per i rapporti tra Stato e Regioni, l'operatività del numero unico di emergenza 112 sul territorio regionale e, in



Giunta regionale della Puglia

ottemperanza alla Direttiva europea, del numero unico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117).

Art. 7

Organi istituzionali

1. Sono organi dell'*AREU PUGLIA*: il Direttore Generale e il Collegio sindacale.
2. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, agli organi istituzionali dell'*AREU PUGLIA* si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale per le Aziende Sanitarie Locali, ed in particolare, il D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., il D.lgs. n. 171/2016, la legge regionale n. 4/2010, la legge regionale n. 15/2018.

Art. 8

Direttore Generale

1. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15 del 2018, che ha disciplinato le modalità e procedure per la nomina dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.
2. Valgono per il Direttore generale dell'*AREU PUGLIA* le incompatibilità previste per i Direttori Generali della ASL.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile. Il Direttore generale è tenuto a sottoscrivere, un contratto di diritto privato con la Regione Puglia, secondo lo schema approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 320/2018.
4. Al Direttore generale compete un trattamento economico, fissato dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per i Direttori generali delle ASL.
5. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'*AREU PUGLIA*, assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale che ne disciplina compiti e responsabilità. In particolare, il direttore generale provvede:
 - a. alla nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
 - b. al conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle Centrali Operative e alle strutture complesse;
 - c. all'adozione dell'atto aziendale;
 - d. all'adozione degli atti con i quali sono definiti, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Regione, gli obiettivi e le priorità per la gestione dell'*AREU PUGLIA* e all'assegnazione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, con particolare riferimento alle risorse strumentali necessarie per il funzionamento del sistema territoriale 118;
 - e. all'adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, nonché del bilancio di esercizio;
 - f. alla verifica, attraverso il servizio di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;
 - g. alla verifica della qualità dei servizi;



Giunta regionale della Puglia

ART.9

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati secondo le procedure previste dall'art. 1 l.r. n. 20/2015.
2. In caso di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il componente più anziano di età.
3. I Sindaci durano in carica tre anni e non sono riconfermabili. Ai Sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale, in misura pari a quanto previsto dalla normativa per i collegi sindacali delle aziende sanitarie.
4. 5. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell'*AREU PUGLIA*, provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare relazioni sulla attività svolta.

ART.10

Direttore sanitario e amministrativo

1. Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo sono nominati dal Direttore Generale tra soggetti che non si trovino nelle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui alla legislazione vigente e che siano iscritti agli Albi degli idonei nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 502/1992 e dalla l.r. n. 25/2006.
2. Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. Laurea in medicina e chirurgia;
 - b. Età inferiore a sessantacinque anni;
 - c. Esperienza almeno quinquennale di qualificata direzione sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. Laurea in discipline giuridiche o economiche;
 - b. Età inferiore a sessantacinque anni;
 - c. Esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa in enti, aziende o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
4. L'incarico di Direttore Sanitario o Amministrativo è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevede le modalità per l'espletamento di tale servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.
5. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'*AREU PUGLIA*, concorrendo, mediante la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Assumono diretta responsabilità delle funzioni loro attribuite negli ambiti di loro pertinenza dalla legislazione vigente in materia e dall'atto aziendale.

ART. 11

Atto aziendale di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'*AREU PUGLIA* sono disciplinati dall'Atto aziendale, adottato dal Direttore generale entro 90 giorni e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute.



Giunta regionale della Puglia

2. L'atto aziendale determina altresì l'organizzazione interna, le risorse strumentali e tecnologiche ivi compresi i mezzi di soccorso; le modalità di affidamento delle strutture ai dirigenti; le funzioni attribuite al direttore amministrativo, al direttore sanitario ed agli altri dirigenti e le modalità per il conferimento di eventuali deleghe; il sistema dei controlli interni; le procedure e l'oggetto delle consultazioni delle organizzazioni sindacali; le procedure per la fornitura di beni e servizi; le modalità di rapporto e collaborazione dell'*AREU PUGLIA* con le altre Aziende Sanitarie nonché con altri enti ed organismi pubblici o privati operanti nel settore dell'emergenza – urgenza.
3. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applica quanto previsto dalle disposizioni relative agli Atti Aziendali e, in particolare, quanto previsto dalla DGR 879 del 2015, recante Linee Guida per gli Atti Aziendali delle Aziende sanitarie Locali.

ART.12

Organizzazione, personale, mezzi

1. L'organizzazione dell'*AREU PUGLIA* è determinata dall'atto aziendale ai sensi dell'articolo precedente.
2. Dall'*AREU PUGLIA* dipende tutto il personale incardinato nel Sistema di Emergenza Urgenza come declinato nell'art. 1, comma 3. In particolare, fermo restando quanto previsto dalla disciplina nazionale in materia di accesso all'impiego nel Servizio Sanitario, tutto il personale impiegato nel servizio di emergenza – territoriale 118 dovrà avere, a regime, un rapporto di dipendenza con il SSR.
3. Al personale dell'*AREU PUGLIA* si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale.
4. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dalla data di approvazione dell'Atto Aziendale, adotterà apposito regolamento con il quale verranno definite le modalità di acquisizione del personale da parte dell'*AREU PUGLIA*. Sarà cura della Giunta Regionale prevedere modalità tali da garantire percorsi omogenei tra le diverse realtà territoriali, così da garantire parità di trattamento al personale coinvolto.
5. L'*AREU PUGLIA* assicura la formazione e l'aggiornamento continuo e permanente del proprio personale al fine di promuovere la qualificazione uniforme e mirata alle attività di emergenza, il potenziamento delle competenze tecniche delle singole professionalità e la capacità di operare in modo interdisciplinare.
6. La dotazione iniziale dei mezzi di *AREU PUGLIA* sarà rappresentata da quella delle postazioni attualmente in esercizio, secondo quanto previsto dall'art. 15 della presente legge. Nel corso delle attività previste, l'*AREU PUGLIA* potrà procedere, nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli finanziari posti in capo alla Regione, ed in coerenza con le disposizioni del Dipartimento per la Promozione della Salute, all'acquisizione di automezzi, apparecchiature, supporti medici ed informatici e di ogni altro bene ritenuto necessario per il corretto operare del sistema di emergenza e urgenza territoriale. Sarà cura dell'*AREU PUGLIA* verificare le modalità con le quali acquisire i mezzi, garantendo le condizioni economiche di maggior favore e contestualmente la disponibilità di mezzi di soccorso in perfette condizioni.
7. Ad *AREU PUGLIA* spetta altresì la gestione ed il coordinamento dell'attività di elisoccorso e del personale sanitario dell'Azienda operante sui mezzi addetti all'elisoccorso.
Il servizio sarà attuato da un numero di mezzi e con modalità che verranno definite con successiva regolamentazione adottata dalla Giunta regionale.
8. Sarà cura dell'*AREU PUGLIA*, nel rispetto della programmazione operata dal Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti



Giunta regionale della Puglia

della Regione Puglia, garantire il perseguimento dell'obiettivo definito di incrementare il numero delle ambulanze medicalizzate e delle automediche con personale medico a bordo con particolare riferimento alle zone svantaggiate dal punto di vista della infrastrutturazione ospedaliera e della assistenza territoriale, con particolare riferimento ai Presidi territoriali di assistenza.

9. La Regione definirà di intesa con la Direzione strategica dell'*AREU PUGLIA* le modalità di riorganizzazione dell'assistenza intraospedaliera, con particolare riguardo all'accoglienza in modo da consentire una riduzione dei tempi di attesa. Le modalità della riorganizzazione saranno definite con apposito atto della Giunta regionale.

ART.13

Requisiti

1. Il personale medico che opera sui mezzi di soccorso deve possedere il seguente requisito:
 - a) medico di Assistenza Primaria, iscritto alla graduatoria regionale generale e/o del settore emergenza - urgenza ed in possesso di attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale.
2. Il personale medico che opera come medico nei Presidi ospedalieri, per svolgere tali attività, deve rispondere a uno dei seguenti requisiti oltre a quelli eventualmente individuati da successivo regolamento regionale:
 - a) medico in possesso della specialità di Anestesia Rianimazione o di Medicina d'Urgenza;
 - b) medico di Pronto Soccorso, Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) e Dipartimento Emergenza ad Alta Specialità (EAS).
3. La Regione Puglia disciplinerà con propri atti successivi i requisiti necessari con riferimento a tutti i soggetti che operano sui mezzi di soccorso, che dovranno comunque prevedere adeguate competenze in tema di soccorso e rianimazione, l'adempimento dell'obbligo scolastico ed idonei requisiti di moralità.

ART.14

Finanziamento

1. Il finanziamento delle attività di *AREU PUGLIA* avviene, in analogia a quanto previsto per le altre Aziende sanitarie della Regione Puglia, con quote annue del Fondo Sanitario Regionale, nel rispetto delle norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale, tramite apposita deliberazione di Giunta Regionale, in ragione delle funzioni da svolgere e delle attività affidate, tenuto conto degli utenti assistiti e delle spese di funzionamento, mantenimento e sviluppo.

ART.15

Indirizzo e coordinamento

1. Il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello sport per tutti della Regione Puglia esercita nei confronti dell' *AREU PUGLIA* le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, analogamente a quanto previsto per le altre aziende sanitarie.



Giunta regionale della Puglia

ART.16

Norme transitorie

1. Sino alla entrata in vigore degli atti regolamentari di cui agli artt. 12, comma 4, e 16, comma 3, il sistema regionale dell'emergenza-urgenza manterrà il suo attuale assetto, sia con riferimento alla fase di allarme e di risposta extraospedaliera, che alla fase di risposta ospedaliera.
2. Il nuovo sistema entra in vigore contestualmente su tutto il territorio regionale.
3. Entro centoventi giorni dalla adozione formale dell'Atto Aziendale, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo atto ricognitivo adottato da ciascuna Azienda Sanitaria Locale e dalle aziende ospedaliero-universitarie del S.S.R., provvede a trasferire in capo ad *AREU PUGLIA* i beni immobili ove saranno collocate le sedi delle centrali operative ed i beni mobili, con particolare riguardo ai mezzi di soccorso, alle attrezzature tecnologiche ed informatiche, in uso presso le centrali operative provinciali.

Entro lo stesso termine, la Giunta Regionale provvede con le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4, all'assegnazione ad *AREU PUGLIA* del personale amministrativo ed ausiliario, in forza alle centrali operative, nonché il personale dipendente dal SSR in forza alle postazioni del sistema 118 ed al sistema ospedaliero.

4. Le Convenzioni in essere con i soggetti che gestiscono le postazioni 118 stipulate dalle ASL ai sensi della DGR 1479/2011 e s.m.i. prima dell'entrata in vigore della presente legge restano in vigore sino alla naturale scadenza, e potranno essere rinnovate sino alla completa implementazione del nuovo sistema di emergenza-urgenza, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n.1059/2018, del Codice del Terzo Settore (D.lgs.n.117/2017) e del D.lgs. 50/2016 e delle ulteriori disposizioni che la Regione detterà per regolamentare la materia.
5. Nelle more della completa attuazione del nuovo assetto dettato dalla presente legge e della definizione delle modalità per la attuazione delle finalità descritte dall'art. 12, commi 2 e 3, i medici impiegati nel servizio di emergenza 118 potranno continuare ad essere impiegati in regime di convenzione. In via di prima attuazione della presente legge ed al fine di consentire l'inquadramento nel SSR del personale medico che abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente legge almeno cinque anni di servizio nel servizio 118 con incarico a tempo indeterminato, o, comunque, al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato o determinato, la Regione valuterà la possibilità di operare valorizzando l'esperienza maturata nel settore. Le modalità di attuazione di tale previsione saranno definite con successivi atti di natura regolamentare.

ART.17

Revisioni normative

1. Dalla data di approvazione della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: art.4 della legge regionale n. 26 del 2006.